



# Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

## (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

**Modifica del 26 agosto 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

### I

L'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione del 31 agosto 1983<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 46 cpv. 4 e 5<sup>2</sup>*

*Abrogati*

*Art. 63 Computo del reddito conseguito con un'occupazione provvisoria  
(art. 41 cpv. 4 LADI)*

Il reddito conseguito con un'occupazione provvisoria non è computato nel calcolo della perdita di guadagno.

### II

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020 alle ore 00.00<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Si applica fino al 31 dicembre 2020; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

26 agosto 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

<sup>1</sup> RS 837.02

<sup>2</sup> RU 2020 2875

<sup>3</sup> Pubblicazione urgente del 26 agosto 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr